



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<b><i>Progetto</i></b>	<b>Progetto di realizzazione del microtunnel all'approdo del metanodotto TAP nel Comune di Melendugno, presentata in ottemperanza alla prescrizione A.5) del DM 0000223 dell'11.09.2014 come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015</b>
<b><i>Procedimento</i></b>	<b>Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.</b>
<b><i>ID Fascicolo</i></b>	<b>3559</b>
<b><i>Proponente</i></b>	<b>Trans Adriatic Pipeline AG Italia S.p.A.</b>
<b><i>Elenco allegati</i></b>	<b>Parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2659 del 02.03.2018</b>

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.  
Ufficio: DVA-D2-II  
Data: 08/03/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 08/03/2018

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”  
- Parte Seconda;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione d’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** in particolare l’articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16.05.2017, restano disciplinati dalla normativa previgente;

**VISTO** l’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., previgente comunque le ultime modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

**VISTO** l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il provvedimento di compatibilità ambientale prot. DM 0000223 dell’11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto di un gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania proposto dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia;

**VISTA** la prescrizione n. A.5) del suddetto decreto DM 0000223 dell’11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, che al primo capoverso prevede:

*“Tenuto conto che la procedura operativa di costruzione del microtunnel ed opere ad esso connesse, pur condivisibile nei suoi aspetti generali, risulta redatta in forma qualitativa, prima di procedere a qualsiasi operazione dovrà comunque essere presentato il relativo progetto esecutivo di tutte le opere previste all’approdo che dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione dalla VIA... (omissis)”*

**VISTA** l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e in ottemperanza alla prescrizione A.5) del DM 0000223 dell’11.09.2014 come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, dalla Trans Adriatic Pipeline AG Italia S.p.A. con nota LT-TAPIT-ITG-00338 del 17.02.2017, acquisita al prot. n. 3748/DVA del 17.02.2017, relativamente al “*Progetto di realizzazione del microtunnel all’approdo del metanodotto TAP nel Comune di Melendugno*”;

**VISTA** la nota prot. n. 5304/DVA del 06.03.2017 con la quale, nel dare comunicazione della procedibilità dell’istanza, è stato dato avvio all’istruttoria tecnica trasmettendo alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA;

**VISTA** la documentazione volontaria di aggiornamento dello studio preliminare ambientale, alla luce di una nuova campagna, condotta nel giugno 2017, “*di monitoraggio delle fanerogame marine nell’area interessata dai lavori al fine di estendere l’area di indagine già investigata e sviluppare maggiori dettagli di quanto già rilevato*” trasmessa dalla Società in data 02.08.2017;

**PRESO ATTO** che il progetto costruttivo del microtunnel, rispetto a quello valutato nell’ambito della procedura di VIA, ha introdotto le seguenti ottimizzazioni:

- estensione del punto di uscita del microtunnel mare (exit point), al fine di minimizzare l’interferenza indiretta con l’esistente prateria di *Cymodocea nodosa* e di ridurre l’interferenza diretta rispetto a quella rilevata con la campagna di indagini integrative svolte nel luglio 2016;
- installazione di due palancolati temporanei (lato Nord e Sud) in corrispondenza dell’exit point, al fine di ridurre i volumi di scavo e salvaguardare ulteriormente le praterie di *Cymodocea nodosa*;
- installazione di una paratia di chiusura tra i due palancolati costituita da panne o cortine di bolle d’aria;
- sensibile diminuzione dei volumi e dell’impronta di scavo;
- sensibile diminuzione dei volumi e dell’impronta del terrapieno;
- sensibile diminuzione delle tempistiche di scavo e rinterro;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell’art 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono pervenute n. 15 osservazioni da parte di privati e amministrazioni territoriali, e che di tali osservazioni, nonché delle controdeduzioni alle stesse fornite dalla Società con nota prot. n. 436 del 08.11.2017, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell’ambito della propria istruttoria tecnica;

**VISTA** la nota prot.n 7158 del 20/07/2017 acquisita al protocollo 17216/DVA del 20.07.2017, con cui la Regione Puglia ha trasmesso la Determinazione dirigenziale n. 98 del 13/07/2017 con la quale si esprime “*parere di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale*”;

**ACQUISITO** il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2659 del 02.03.2018, costituito da 38 pagine, che allegato al presente provvedimento nel costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che nel summenzionato parere la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha:

- ritenuto di condividere quanto affermato dal proponente in merito alla non significatività degli impatti su: *Qualità dell’aria, rumore, aree protette, mareografia e qualità delle acque, dispersioni e rideposizione dei sedimenti marini, flora, fauna e ecosistemi marini, rumorosità sottomarina*;
- valutato che le migliorie progettuali proposte in corrispondenza dell’exit point, allungamento dello stesso di circa 55 m (al fine di minimizzare, rispetto alla posizione precedente, l’interferenza indiretta con la prateria di *Cymodocea nodosa*), dalla previsione del palancolato provvisoriale e dall’uso di panne o cortine di bolle d’aria, creano di fatto un confinamento della zona di scavo riducendo la dispersione dei sedimenti nell’ambiente circostante e che pertanto il

progetto ottimizzato determina un impatto indiretto minore sulla prateria di *Cymodocea nodosa* rispetto a quanto previsto dalla prescrizione A.6b) del DM 0000223 dell'11.09.2014;

- valutato altresì che le suesposte migliorie rispondono con maggiore certezza ed efficacia alla ratio della prescrizione A.6b) del DM 0000223 dell'11.09.2014 (che dettava una distanza di rispetto dal limite della prateria, di *Cymodocea* con lo scopo di minimizzare la dispersione dei sedimenti, a causa delle correnti marine, verso la prateria contermine), conseguentemente, diviene ininfluenza mantenere un determinato limite di distanza tra l'exit point e la prateria stessa;

**PRESO ATTO che:**

- l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA;
- l'articolo 23, comma 3, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che *“le disposizioni di cui all'art. 17”* si applicano anche ai provvedimenti di assoggettabilità a VIA adottati secondo la normativa previgente;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione *“condizioni ambientali”* ha sostituito il termine *“prescrizioni”*;

**RITENUTO** sulla base di quanto fin qui esposto, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

**DETERMINA**

**l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto *“Micro tunnel di approdo al tratto italiano del gasdotto Trans Adriatic Pipeline, verifica di assoggettabilità presentata in ottemperanza alla prescrizione A5) del DM 223 dell'11.09.2014”* della Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia S.p.a., a condizione del rispetto delle seguenti condizioni ambientali:**

**Art. 1  
(Condizioni ambientali)  
Sez. A**

- 1) Fermo restando la validità sotto il profilo ambientale e tecnico delle soluzioni proposte dal Proponente, per minimizzare l'impronta dello scavo e l'interferenza con la prateria di *Cymodocea nodosa*, in corrispondenza del punto di uscita del microtunnel dovranno essere adottate misure temporanee di stabilizzazione del carico geostatico in corrispondenza del punto di fine trivellazione, costituite da un telo con appesantimento.

*Ambito di applicazione:* Suolo e sottosuolo

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* CORSO D'OPERA – Prima dell'avvio dei lavori ;

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza:* ISPRA/ARPA Puglia;

- 2) Installazione sul fondo del mare nell'intorno della condotta di dissuasori in materiale compatibile con l'ambiente marino volti ad inibire la pesca a strascico illegale per batimetriche inferiori a 50

m. La progettazione di tali manufatti deve contribuire alla creazione di rifugi adeguati per la fauna ittica e favorire il ripopolamento a beneficio della piccola pesca effettuata mediante mezzi e attrezzi tipici della sotto costa.

*Ambito di applicazione:* Mitigazioni/compensazioni

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* POST OPERAM –Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'aspetto funzionale definitivo

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza:* ISPRA/ARPA Puglia

- 3) Realizzazione di progetti di comunicazione ambientale, divulgazione scientifica e formazione con le realtà costiere locali ( porti turistici, marinerie, associazioni di categoria) al fine di approfondire le tematiche relative alla conoscenza e alla conservazione dell'ambiente marino e degli habitat protetti . I progetti dovranno anche prevedere il coinvolgimento delle marinerie locali della piccola pesca con iniziative e collaborazioni, coniugando nel contempo le esigenze derivanti dalle attività della piccola pesca locale, delle comunità interessate e della protezione ambientale.

*Ambito di applicazione:* Mitigazioni/compensazioni

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* POST OPERAM - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'aspetto funzionale definitivo

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza:* ISPRA/ARPA Puglia

- 4) L'attuazione di tutte le proposte per il controllo della torbidità e delle misure di mitigazione previste dal Proponente per tutelare le fanerogame marine, dovrà essere effettuata sotto il controllo di ARPA Puglia; a fine lavori dovrà essere presentata al MATTM una relazione sull'esecuzione effettiva delle proposte e misure di mitigazione ai fini della verifica di ottemperanza.

*Ambito di applicazione:* Mitigazioni /compensazioni

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* CORSO D'OPERA –Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'aspetto funzionale definitivo

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza:* ISPRA/ARPA Puglia

- 5) I risultati del programma di studio atto ad approfondire le tematiche riguardanti la regressione ed il potenziale recupero della Posidonia, secondo le tempistiche delle tre fasi previste dal proponente, dovranno essere presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della verifica di ottemperanza.

*Ambito di applicazione:* Mitigazioni /compensazioni

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* POST OPERAM –esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza:* ISPRA/ARPA Puglia

## **Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)**

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, sez. A), del presente provvedimento.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi del richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dei “*soggetti individuati per la verifica di ottemperanza*” indicati nella sez. A) dell'articolo 1 del presente decreto.

I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai “*soggetti individuati per la verifica di ottemperanza*” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

### **Art. 3 (Disposizioni Finali)**

Il presente provvedimento, corredato del parere 2659 del 02.03.2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, Comune di Melendugno, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo completo è disponibile sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale  
Giuseppe Lo Presti  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)